



CITTÀ DI RIVOLI

*Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
P.IVA 00529840019*

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DELL'ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE E INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 25/11/2004)

Indice del regolamento per il diritto dell'accesso agli atti, notizie e informazioni da parte dei consiglieri comunali

Art.1. Diritto d'accesso

Art.2. Esercizio del diritto d'accesso e oggetto dello stesso

Art.3. Atti accessibili

Art.4. Segreto d'ufficio

Art.5. Casi di esclusione e di differimento

Art.6. Procedura dell'accesso

Art.7. Orari

Art.1

Diritto d'accesso

1. I consiglieri comunali di Rivoli (di seguito “consiglieri comunali”) hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
2. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art..2

Esercizio del diritto d'accesso e oggetto dello stesso

1. Per “accesso” si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. (sistema informatico)
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
 - l'acquisizione di notizie ed informazioni verbali ed in forma scritta;
 - la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti;
3. L'accesso ai provvedimenti amministrativi viene assolto mediante il deposito da parte dell'Ufficio Segreteria Organi istituzionali di una copia dell'atto presso la sede dei gruppi di maggioranza e di minoranza, nel momento di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune.
3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

Art. 3

Atti accessibili

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, pubblici.

2. I consiglieri hanno in particolare diritto d'accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'amministrazione.

Art. 4 Segreto d'ufficio

1. Il consigliere relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge (art. 43, 2° comma D.Lgs n. 267/2000) nonché al divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali (art.25,1° comma Dgs n. 196/2003).

Art. 5 Casi di esclusione e di differimento

1. L'esercizio del diritto d'accesso è escluso nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. Il Dirigente, con provvedimento motivato, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio all'azione che l'amministrazione intende assumere con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti in potenza o in atto, fermo restando comunque l'obbligo di fissare il tempo del differimento, dandone notizia al richiedente.

Art.6 Procedura dell'accesso

1. La richiesta di visione degli atti e documenti deve essere presentata direttamente al Dirigente di Area presso cui risulta giacente la pratica relativa, il quale, la mette a disposizione del richiedente entro i due (2) giorni lavorativi successivi.
2. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la reiterazione d'intesa con il dirigente.
3. Per la individuazione del Dirigente di Area presso cui si trova la pratica, il consigliere può avvalersi dell'Ufficio di Presidenza.
4. Non è consentito al consigliere di apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione salvo l'apposizione, esclusivamente a margine, di "visto" con data e firma per esteso del consigliere.
5. La richiesta di rilascio di copie di atti è presentata direttamente al Dirigente che vi provvede, entro e non oltre i trenta giorni (30) successivi se trattasi di atto prodotto dal Comune; entro e non oltre 60 giorni se trattasi atto esterno al Comune.
6. I consiglieri comunali hanno titolo ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.

Art. 7
Orari

1. Il diritto di cui trattasi dovrà essere esercitato durante l'orario di apertura della sede municipale.